

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **12/1988** (ECLI:IT:COST:1988:12)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10174**

Atti decisi:

N. 12

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 4 maggio 1978, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "Modifiche ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale 31 agosto 1974, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 luglio 1978, depositato in Cancelleria il 19 luglio successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1978;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato l'11 luglio 1978 il Presidente del Consiglio dei ministri

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge della Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "Modificazioni ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974";

che, secondo il Governo, la legge impugnata, stabilendo che i dipendenti in servizio presso gli uffici regionali di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori possono effettuare prestazioni straordinarie fino ad un massimo di 960 ore annue, e ciò nonostante un orientamento statale a ridurre i tetti del lavoro straordinario (v. d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422), si pone in contrasto con l'interesse nazionale al contenimento della spesa pubblica nel suo complesso, e viola l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, assicurando ai dipendenti della Regione Molise un trattamento economico sostanzialmente più favorevole di quello dei dipendenti statali;

che la Regione Molise non si è costituita in giudizio;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 223 del 1984; v. anche sentt. n. 150 del 1982; n. 340 del 1983; n. 245 del 1984), l'interesse nazionale la cui violazione viene lamentata dallo Stato deve trovare fondamento e concretizzazione in uno specifico atto legislativo, di talché la affatto generica censura di contrasto con l'"interesse nazionale al contenimento della spesa pubblica nel suo complesso" proposta dallo Stato non può trovare accoglimento nel presente giudizio;

che egualmente non può trovare accoglimento la censura (anch'essa proposta senza minimamente far riferimento ad elementi concreti) relativa alla violazione del principio contenuto nell'art. 67 della legge n. 62 del 1953, principio che riguarda il trattamento economico complessivo e non le singole voci di esso;

che, comunque, la disciplina del lavoro straordinario - tanto più nel caso di dipendenti che operano in diretta collaborazione con gli organi di Governo della Regione - è direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali, materia nella quale questa Corte ha sempre riconosciuto ampia autonomia al legislatore regionale (v. sentt. nn. 10 del 1980; 277 e 278 del 1983; 219 e 290 del 1984; 99 del 1986; 217 del 1987);

Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "modificazioni ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974", sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.